

Ravenna, 13 gennaio 2010

Circolare n. 01/10**OGGETTO: Argomenti vari****CONTABILITA' DI MAGAZZINO**

La tenuta della contabilità di magazzino diviene obbligatoria a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, sono superati determinati limiti dell'ammontare dei ricavi e delle rimanenze.

Ai sensi dell'art. 14, lett. d) del DPR 600/1973, dal 01/01/2010 scatta l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino per quelle imprese in contabilità ordinaria che nei periodi d'imposta 2007 e 2008 hanno superato congiuntamente i seguenti parametri:

- 1) **ricavi d'esercizio superiori a Euro 5.164.568,99;**
- 2) **rimanenze di magazzino** (beni finiti, semilavorati, materie prime, beni e servizi in corso di lavorazione, opere e servizi di durata ultrannuale) **superiori a Euro 1.032.913,80.**

L'obbligo cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e delle rimanenze è inferiore ai limiti indicati ai punti 1) e 2). Di conseguenza, **dall'1.1.2010** l'obbligo in esame:

- **decorre per le imprese che nel 2007 e 2008 hanno superato** i predetti limiti, anche se tale superamento non si è verificato nel 2009;
- **viene meno per le imprese che nel 2008 e 2009 non hanno superato** i predetti limiti.

I registri per la tenuta della contabilità di magazzino non sono soggetti ad alcun obbligo di vidimazione o bollatura.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Le imprese di servizi e gli esercenti arti e professioni che nell'anno 2009 hanno superato Euro 309.874,14 di volume d'affari, o Euro 516.456,90 per tutte le altre imprese, devono effettuare, nell'anno 2010, le liquidazioni e i versamenti con cadenza mensile anziché trimestrale. Il primo versamento relativo alla liquidazione del mese di gennaio, dovrà essere effettuato **entro il 16 febbraio 2010.**

Chi nel 2009 ha effettuato le liquidazioni mensili e per il 2010 volesse, avendo i requisiti, effettuare le liquidazioni trimestralmente, deve semplicemente ricordarsi di optare per le liquidazioni trimestrali nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2010 da presentarsi nel 2011.

In caso di contemporaneo esercizio di più attività, per le quali si applicano limiti diversi di volume d'affari per la determinazione della periodicità delle liquidazioni IVA, si deve procedere nel seguente modo:

1. se la contabilità è unificata per tutte le attività, ma si procede alla distinta annotazione dei corrispettivi relativi alle diverse attività, per poter procedere alle liquidazioni trimestrali è necessario che per le attività di servizi non si siano superati Euro 309.874,14 di volume d'affari e che complessivamente per tutte le attività esercitate non si sia superato il limite di Euro 516.456,90;

2. se la contabilità è unificata e non si annotano distintamente i corrispettivi delle diverse attività, si applica il limite di Euro 309.874,14 per tutte le attività;
3. se la contabilità è separata per obbligo di legge e le attività sono tutte di servizi o tutte di cessioni di beni, per ogni attività si applicano i rispettivi limiti;
4. se la contabilità è separata per obbligo di legge e si tratta sia di attività di prestazioni di servizi che di cessioni di beni si procede come al punto 1;
5. se la contabilità è separata per opzione si procede come al punto 1.

DENUNCIA VARIAZIONE REDDITI TERRENI

In caso di variazione del reddito dominicale e agrario dei terreni occorre procedere alla revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Le variazioni possono essere in aumento o in diminuzione.

Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi e hanno effetto da tale anno.

Le variazioni in diminuzione, se denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti modificativi, mentre se la denuncia è presentata successivamente, hanno effetto dall'anno in cui la stessa è stata presentata.

Per il 2010 tali scadenze sono prorogate al 1 febbraio poiché il 31 gennaio cade di domenica.

La denuncia va presentata all'Ufficio del Territorio competente, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono, con dimostrazione grafica del frazionamento, qualora le variazioni interessino porzioni di particelle. Se il terreno è concesso in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

L'omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazione in aumento del reddito dominicale comporta una sanzione da Euro 258 a Euro 2.065.

PRINCIPALI NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2010

Si illustrano di seguito le principali novità fiscali contenute nella la Legge 23 dicembre 2009, n.191, c.d. "Legge Finanziaria per il 2010", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, Supplemento Ordinario n. 243/L, la quale ha un contenuto "ridotto", poiché si inserisce nella programmazione economica-finanziaria per il periodo 2010 – 2013, per il quale una consistente parte delle disposizioni fiscali sono contenute nel "Decreto anti-crisi" (D.L. 185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009) e nella c.d. "Manovra d'estate" (D.L. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009). La Finanziaria 2010 si compone di 2 articoli e le disposizioni rilevanti di natura fiscale sono contenute nell'art. 2, composto di 253 commi.

Detrazione IRPEF del 36%

La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31/12/2012, fermi restando gli altri contenuti della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad Euro 48.000 per ciascun immobile oggetto dell'intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.

Inoltre, è prorogata la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2012, a condizione che l'immobile sia ceduto / assegnato entro il 30/06/2013.

Aliquota IVA interventi di recupero del patrimonio edilizio

La Direttiva n. 2009/47/CE ha modificato l'elenco (contenuto nell'Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE) dei beni e dei servizi per i quali i singoli Stati possono prevedere un'aliquota ridotta. In particolare, in detto elenco sono stati ricompresi i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie.

Alla luce di ciò, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è fissata nella misura ridotta del 10%.

Rivalutazione partecipazioni e terreni

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1/1/2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 31/10/2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata). Si rammenta che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) e al 2% (per partecipazioni non qualificate).

Credito d'imposta "Ricerca & Sviluppo"

Per gli anni 2010 e 2011 è riproposta la concessione di un credito d'imposta per le spese relative all'attività di "ricerca & sviluppo".

Le modalità attuative saranno stabilite da un apposito Decreto Ministeriale. In particolare il comma 236 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2010 prevede che potranno essere individuate nuove tipologie d'investimenti agevolabili nonché "i soggetti beneficiari meritevoli" dell'agevolazione.

PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Si illustrano di seguito le principali novità contenute nel d.l. 30 dicembre 2009, n.194, c.d. "decreto Milleproroghe", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009.

Proroga "scudo fiscale"

L'art. 13-bis, D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, ha introdotto il c.d. "scudo fiscale", che consente ai residenti in Italia, che detengono attività all'estero in violazione delle disposizioni sul c.d. "monitoraggio fiscale", di "sanare" la propria posizione fiscale, entro il 15/12/2009, consegnando a un intermediario abilitato la dichiarazione riservata e la provvista necessaria per il versamento dell'imposta straordinaria pari al 5% delle attività indicate nella dichiarazione stessa.

Il Decreto in esame dispone la proroga dello "scudo fiscale" con la fissazione di due diverse misure dell'imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria:

- la prima pari al 6% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il 28/02/2010;
- la seconda pari al 7% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall'1/03 al 30/04/2010.

Termini di accertamento

L'Amministrazione finanziaria potrà avvalersi del **nuovo termine di 8 anni**, in luogo dei precedenti 4, **per l'attività di accertamento delle attività detenute in Stati c.d. "paradisi fiscali" in violazione degli obblighi di "monitoraggio fiscale"**, sia ai fini IVA che delle imposte dirette. Tale attività di accertamento si fonda sulla presunzione di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.L. 78/2009 in base al quale *"gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi di dichiarazione, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione"*.

Lavoratori transfrontalieri

Il "decreto Milleproroghe" prevede la possibilità da parte di determinate categorie di lavoratori dipendenti residenti in Italia, titolari di redditi di lavoro dipendente "estero", di presentare una dichiarazione integrativa dei redditi 2008 (mod. UNICO 2009), al fine di sanare l'omessa/incompleta presentazione del quadro RW per le disponibilità finanziarie detenute all'estero derivanti dall'attività di lavoro dipendente ivi prestato, entro il 30/04/2010, beneficiando dell'applicazione della sanzione ridotta pari a Euro 25.

RISPARMIO ENERGETICO: MODELLO E SOFTWARE PER COMUNICAZIONE

Con un apposito Provvedimento (Protocollo n. 57639/2009), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello con il quale, **soltanto nei casi in cui gli interventi iniziano in un periodo d'imposta e proseguono in quello successivo**, i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per detti interventi nel periodo d'imposta nel quale gli stessi non sono terminati.

Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello e il software per l'invio sono scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti